

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO INCARICHI AI SOCI IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 15 DELLO STATUTO DEL C.N.S.A.S. e DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, n. 117 e s.m. e i.

PREMESSA

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), Sezione nazionale del Club Alpino Italiano (C.A.I.), è un’organizzazione di volontariato, i cui i Soci prestano la propria attività in modo volontario e senza fine di lucro secondo quanto disposto dall’art. 3 della Legge 21 marzo 2001, n. 74.

Al socio, oltre ai benefici previsti dall’applicazione della Legge 18 febbraio 1992, n. 162 e del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, possono essere attribuite delle indennità in base a quanto concesso dall’art. 17, comma 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i e dallo stesso Statuto del C.N.S.A.S.

Art. 1) Ambito di applicazione

Il presente Regolamento definisce le figure e le attività indennizzabili per le quali è ammessa la possibilità di attribuire una indennità, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto del C.N.S.A.S. ed in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i.

Art. 2) Figure indennizzabili

Ai fini del presente Regolamento si definiscono “figure indennizzabili” esclusivamente quelle di seguito evidenziate.

- a) I responsabili di struttura, ovvero i responsabili degli organi del C.N.S.A.S. limitatamente a quanto previsto dal successivo articolo.
- b) Gli esercenti attività qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S di cui all’art. 4 e 5 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m. e i.
- c) Gli esercenti attività qualificanti e specializzanti particolari funzioni del C.N.S.A.S.

Art. 3) Attività indennizzabili dei responsabili di struttura

I responsabili di struttura, ovvero gli Organi del C.N.S.A.S. sono identificati in:

- a) Presidente, Vice Presidenti e Consiglieri Nazionali C.N.S.A.S.
- b) Presidenti, Vice Presidenti e Delegati e Vice Delegati dei Servizi Regionali/Provinciali del C.N.S.A.S.

Si definiscono attività indennizzabili dei responsabili di struttura quelle svolte dalle predette figure che abbiano come scopo il raggiungimento di particolari obiettivi non perseguibili con il normale impegno volontaristico e che prevedano un impiego di tempo e di personali risorse intellettuali e professionali superiori a quelle richieste dal normale impegno per il ruolo rivestito, tanto da ledere con particolare continuità la sfera patrimoniale e lavorativa del prestatore.

Può essere, pertanto, riconosciuta tutta l’attività progettuale, finalizzata alla crescita della struttura nazionale, regionale o sub regionale, allorché sia connotata da un elevato livello di professionalità e venga esercitata in maniera assolutamente continuativa ed equivalente ad altre attività lavorative.

Tali obiettivi devono avere i seguenti requisiti di seguito espressamente indicati:

- ❖ Le attività devono essere definite o definibili e messe a conoscenza dell’Organo statutario di riferimento affinché si possa determinare l’effettiva straordinarietà e/o il carattere di necessità. Analogamente l’Organo statutario di riferimento può effettuare le stesse valutazioni e sottoporle ai responsabili di struttura.
- ❖ I responsabili di Struttura, ovvero l’Organo di riferimento devono fissare un elenco preventivo delle spese da sostenere e delle indennità al lordo del costo aziendale anche rispetto ai parametri posti al successivo punto.
- ❖ Le spese e le indennità non possono in alcun modo superare il 10% dell’entrate mediate degli ultimi tre bilanci approvati dall’Assemblea di riferimento, ovvero non possono essere somministrate in caso di bilancio in perdita nell’esercizio precedente. Inoltre, le stesse devono tenere espressamente conto di quanto previsto dall’art. 8, commi 1 e 2 - Destinazione del patrimonio ed

assenza di scopo di lucro – del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. e, in particolare, del comma 3, lettera a).

- ❖ Le suddette poste devono essere evidenziate nel bilancio di previsione, ovvero con eventuali variazioni di bilancio e nel bilancio consuntivo, là ove necessario.
- ❖ Le strutture del C.N.S.A.S. dovranno predisporre un contratto di Collaborazione coordinata e continuativa ex Legge 9 agosto 2018, n. 96, là ove previsto dalla vigente disciplina del lavoro per la collaborazione prevista.
- ❖ Le figure dovranno predisporre brevi time-report a valenza almeno semestrale dell'attività svolta da inoltrare alla rispettiva Direzione regionale e provinciale, ovvero alla Assemblea nazionale nel caso dei Consiglieri nazionali
- ❖ La partecipazione ad assemblee e consigli del C.N.S.A.S. anche se regolarmente convocati e, parimenti, la rappresentanza istituzionale ordinaria del C.N.S.A.S. a qualunque livello, non dà diritto ad alcuna indennità o compenso.

Art. 4) Figure indennizzabili ad elevata attività professionale specialistica del C.N.S.A.S.

Ai fini del presente capo si ritengono indennizzabili le figure esercenti attività qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S. certificate dalle Scuole di cui all'art. 5 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e successive modifiche, ovvero:

- ❖ Istruttori nazionali;
- ❖ Istruttori regionali;
- ❖ Tecnici di elisoccorso;
- ❖ Unità cinofile;
- ❖ Istruttori altri.

Inoltre, tra le figure professionali e specialistiche certificate attraverso uno specifico percorso formativo approvato dall'Assemblea Nazionale, il cui impiego sia richiesto sulla base di apposita convenzione o atto equipollente stipulati tra il S.R./S.P. del C.N.S.A.S. e l'Ente pubblico o privato di riferimento quali, a solo titolo esemplificativo, il Tecnico di centrale.

Le indennità delle suddette figure devono tenere espressamente conto di quanto previsto dall'art. 8, commi 1 e 2 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro – del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. e, in particolare del comma 3, lettera b).

Art. 5) Attività indennizzabili esercenti attività qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S.

Si definiscono attività qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S., quelle attività che, prescindendo dalla qualifica attribuita o riconosciuta dall'art. 6 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e successive modifiche, sono caratterizzate da un alto livello di specializzazione tecnica/professionale e finalizzate all'incremento della qualificazione di tutta la struttura.

Le suddette figure effettuano l'attività in seno al C.N.S.A.S. con modalità temporali limitate ad una specifica azione e/o lavorazione diversamente non perseguibile se non con un impegno economico-finanziario gravoso, ovvero le suddette attività non devono essere diversamente reperibili nel mercato e devono strettamente attenersi all'attività di soccorso, formazione ed addestramento, attività logistica e di ricerca tecnica e tecnologica quale, a solo titolo esemplificativo, ideazione e/o realizzazione di software specifici, progettazioni e/o realizzazioni di sistemi delle comunicazioni, ecc.

Le indennità delle suddette figure devono tenere espressamente conto di quanto previsto dall'art. 8, commi 1 e 2 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro – del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. e, in particolare del comma 3, lettera b).

Per le attività sopra declinate il personale diversamente interessato non può superare la percentuale del 5% su base annua dell'organico del Servizio C.N.S.A.S.

Art. 6) Incompatibilità e conflitto di interessi

Il presente articolo determina, in completa aderenza allo Statuto e al Regolamento generale, i casi in cui vi siano delle incompatibilità tra le cariche sociali apicali del C.N.S.A.S. (indennizzate o non indennizzate) e l'esercizio di alcune funzioni. In particolare:

- a) le cariche di Presidente nazionale, Presidente regionale o provinciale sono sempre incompatibili con l'esercizio delle figure indennizzabili ad elevata attività professionale specialistica del C.N.S.A.S.

- b) le cariche di Vice Presidente nazionale, Consigliere nazionale, Vice Presidente regionale o provinciale, Delegato e Vice Delegato, che percepiscono indennità per lo svolgimento di attività qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S., identificate dal Regolamento di cui all'art. 2, lettera a), sono incompatibili con l'esercizio delle figure ad elevata attività professionale specialistica del C.N.S.A.S. di cui al precedente punto identificate dalle lettere b) e c), qualora queste risultino a loro volta indennizzate;
- c) fermo restando il profilo di incompatibilità assoluta del Presidente nazionale con l'esercizio di qualifiche tecniche e formative, l'incompatibilità delle altre cariche decade qualora l'esercizio delle due fattispecie sopra richiamate sia svolto a favore di due soggetti giuridici diversi interni al C.N.S.A.S.

Viene, altresì, considerato in completa aderenza allo Statuto e il Regolamento generale, il conflitto di interessi delle predette cariche sociali e l'esercizio di attività lavorative e/o professionali esercitate al di fuori del C.N.S.A.S.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2399 del Codice Civile, possono sussistere conflitti di interesse anche quando il Socio venga a trovarsi in contrasto insanabile con le finalità d'istituto e gli obblighi di legge attribuiti al C.N.S.A.S., ovvero con le deliberazioni degli organi dello stesso C.N.S.A.S.

A solo titolo esemplificativo il conflitto di interesse può insorgere tra le predette cariche sociali con i livelli dirigenziali apicali e di vertice di Enti e Amministrazioni dello Stato, con quelli del Servizio sanitario regionale o provinciale o della Protezione Civile; può, altresì, determinarsi con incarichi politici di carattere elettivo o di nomina a organi di indirizzo politico a valenza nazionale, regionale o provinciale; infine, con attività professionali e/o di consulenza svolte a favore di soggetti privati che rappresentino interesse commerciale per acquisizione di beni e servizi da parte del C.N.S.A.S.

Non potendo disciplinare in modo completo ed esaustivo tutte le casistiche e le notevoli variabili esistenti, allo scopo di tutelare il C.N.S.A.S. sia a livello nazionale sia periferico, ma parimenti di tutelare lo stesso socio che detenga una carica elettiva, si valuta condizione prudenziale che i Servizi regionali e provinciali, in caso di posizione dubbia, richiedano per tempo un preventivo parere alla Direzione nazionale, ovvero all'Assemblea nazionale se riguardante i suoi membri.

Art. 7) Divieto di cumulo

Le indennità eventualmente percepite su base annuale a vario titolo dal solo personale C.N.S.A.S. identificato dagli artt. 3, 4 e 5, la cui somma deve sempre considerare le prestazioni effettuate a livello nazionale e/o regionale o provinciale e che sono solo eccezionalmente cumulabili in ragioni di particolari esigenze territoriali, operative e formative, non possono superare, i 60.000 (sessantamila) euro lordi, calcolati sulla media degli ultimi tre anni delle diarie, ovvero delle indennità percepite e in ogni caso devono osservare con estremo scrupolo quanto disposto dall'art. 8, commi 1 e 2 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro – del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. e, in particolare del comma 3, lettera b).

A tal fine i Servizi regionali o provinciali devono attuare con attenzione quanto previsto dal successivo art. 11.

Art. 8) Organi deliberanti

L'erogazione di indennità è subordinata, per quanto di competenza, all'autorizzazione dell'Assemblea nazionale o dell'Assemblea regionale/provinciale, ovvero del Consiglio di Zona su delibera dell'organo superiore e deve avvenire in assoluta uniformità al presente Regolamento, e secondo le modalità indicate nelle allegate "linee guida", fatte salve le eventuali deroghe motivate ed espressamente autorizzate dalla Direzione Nazionale, ovvero dall'Assemblea nazionale.

Art. 9) Modalità dell'indennizzo

Le modalità di erogazione delle indennità devono avvenire in conformità con il vigente ordinamento di riferimento e con le specifiche normative giuslavoriste, tenuto altresì conto degli aspetti previdenziali ed infortunistici, oltre che fiscali, ovvero devono essere effettuate secondo le allegate "Linee guida" che devono considerare anche il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. e i. e la Legge 6 novembre, n. 190 e s.m. e i.

Art. 10) Deroghe e modalità di presentazione delle domande

Le deroghe al presente Regolamento vengono decise ed attuate esclusivamente dalla Direzione nazionale, fatto salvo che non riguardino i membri di quest'ultima, per i quali la deroga è allora espressamente prevista dall'esclusiva funzione dell'Assemblea Nazionale.

Eventuali richieste devono pervenire alla segreteria nazionale del C.N.S.A.S. a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura del Presidente regionale o provinciale, antecedentemente il perfezionamento di qualsiasi posizione.

Art. 11) Registro personale indennizzato

Ogni Servizio C.N.S.A.S., anche uniformandosi al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. ed analoga disciplina in materia di pubblicità e trasparenza, fornisce annualmente alla Direzione Nazionale, ovvero entro il mese di gennaio dell'anno successivo, elenco del personale a vario titolo indennizzato con il dettaglio delle qualifiche considerate e con la distinzione previste dagli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento anche utilizzando per il preciso scopo Arogis. A tal fine si precisa che eventuali doppi ruoli/qualifiche (es. T.e. i I.R.Tec.) devono essere considerati una sola volta, in forma cumulativa, mentre le indennità a vario titolo corrisposte devono essere sempre considerate sempre al lordo.

Art. 12) Controllo e verifiche – Regolamento disciplinare

Gli Organi preposti del C.N.S.A.S. sia a livello nazionale sia a livello periferico devono esercitare senza soluzione di continuità il controllo e le verifiche che attestino la corretta applicazione del presente Regolamento. Eventuali inadempienze rilevate possono dare l'avvio alle procedure previste dal Regolamento disciplinare.

Art. 13) Norme di raccordo ed armonizzazione con lo Statuto nazionale, Regolamento generale e Statuti e Regolamenti regionali e provinciali

Tutti gli Statuti e Regolamenti generali dei Servizi regionali e provinciali del C.N.S.A.S. devono richiamare espressamente i principi dell'art. 15 dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 14) Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto, al Regolamento generale e al Regolamento disciplinare del C.N.S.A.S., oltre che alla vigente legislazione di riferimento.

Approvato dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. del 25 e 26 gennaio 2019 e in vigore dal 26 gennaio 2019.